

IV. Ciò seguito il Giudice di prima istanza dovrà rimettere al Tribunale di Appello la sentenza, e li processi cartati, e lineati prodotti dall'una, e l'altra parte in giudizio avanti la sentenza, colle scritture prodotte dopo l'appellazione. La parte, che vorrà espedir la causa otterrà la giornata dal Giudice di Appello, ne porterà notizia all'altra parte, e sarà deciso *visis juribus* anco non comparendo la medesima, nè vi sarà realdizione alcuna.

V. Presso il Tribunale di Appello potranno aver luogo le Dispute oltre le allegazioni.

VI. Nelle cause, che fossero state giudicate in Venezia, o da qualunque altro Giudice in prima istanza, la parte che si professa gravata potrà riprodurre l'appellazione, che aveva prodotta presso il Tribunale di seconda istanza, all'Offizio di qualunque Giudice di prima istanza, nel Palazzo della Ragione di questa Città, regolandosi secondo il metodo sopra dichiarato; e lo stesso procederà riguardo all'altre sentenze di prima istanza.

VII. Per la seduta dei Giudici seguirà lo stesso metodo, che si praticava nell'Epoca primo Gennaro 1796., e li giorni di udienza nel Palazzo della Ragione saranno gli stessi dell'Epoca suddetta, tanto per la prima istanza, quanto per il Tribunale di Appello.